

ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione senza scopo di lucro, avente la seguente denominazione: "Il Contesto APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Viareggio 55049 LU.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene nello stesso Comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione è apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- 1) Organizzare iniziative culturali, di approfondimento e di informazioni sui fenomeni sociali, ambientali e civici, in particolar modo sul fenomeno mafioso e sulle strategie di risposta ad esso, valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti iscritti a "LIBERA Associazioni nomi e numeri contro la mafia" ed impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi e ai poteri occulti, in attività di prevenzione, in azioni di solidarietà, di assistenza, soprattutto nei confronti delle vittime delle mafie e nell'educazione alla legalità.
- 2) Coordinare un'attività capillare di monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno mafioso e della lotta ad esso, nei diversi contesti, favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità e contro le mafie nei diversi settori di attività civili e sociali (dalla cultura all'economia, dalla ricerca all'educazione, dall'assistenza allo sport).
- 3) Pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui al punto a) nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità di "LIBERA", raccogliere, organizzare e diffondere documentazione aggiornata sulle mafie e le possibili strategie per combatterle.
- 4) Organizzare manifestazioni culturali e/o sportive e promuovere spettacoli anche al fine di autofinanziarsi.
- 5) Organizzare e promuovere attività di turismo sociale e responsabile finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione, il quale fin d'ora identifica come tali le seguenti:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 4 - (Ammissione e numero degli associati)

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro partecipano nella persona di un loro rappresentante.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande scritte di ammissione è l'Organo di amministrazione su richiesta dell'aspirante socio. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

3. Ci sono 4 categorie di soci: fondatori, ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea), sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;



Handwritten notes on the right margin: "AAA c/B", "SP", "CE", "FM", "GB", "EG", "VA".

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi presso la sede dell'associazione o mediante il canale cloud della stessa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione;

2. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi in modo grave alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso nel pagamento della quota sociale o ponga in essere gravi comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'organo di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

3. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione;

4. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, l'Organo di amministrazione e il Presidente

ART. 8 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

2. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Essa è convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (lettera cartacea, invio email, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale, quindi almeno una volta all'anno e comunque, ogni volta che il l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.



Handwritten notes and signatures on the right margin: MB, AAA, JP, CL, FM, SL, GB, EG, RA.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

5. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria e straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere e hanno diritto di voto attivo mediante chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea in sede ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- approvare il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e l'organo di amministrazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulla esclusione dell'associato;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo, dallo Statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dall'organo di amministrazione.

2. In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione scissione, scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. È presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

3. L'assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Handwritten notes on the right margin:
top: *CG JP AAA clB*
middle: *CG JP AAA clB*
bottom: *CG JP AAA clB*

ART. 12 - (Organo di amministrazione)

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti ivi compreso il Presidente.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. L'organo di amministrazione dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti illimitatamente. Gli incarichi dei membri si intendono a titolo gratuito. In caso di dimissioni di un componente dell'organo di amministrazione, viene sostituito con il primo dei non eletti o, in mancanza, indicando elezioni suppletive.
5. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. All'interno dell'organo di amministrazione saranno nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti all'organo di amministrazione.
7. L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
 - le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - predisporre il Bilancio di esercizio annuale e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - le decisioni relative alle attività da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - la fissazione delle quote sociali;
 - la facoltà di nominare, tra i soci esterni all'organo di amministrazione, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dall'organo di amministrazione stesso;
 - la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
 - la delibera delle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - la cura della gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
8. L'organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni dell'organo di amministrazione debbono essere

effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

9. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale e giudiziale rappresentanza dell'associazione; è eletto a maggioranza dall'Assemblea dei soci, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. L'organo di amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 14 - (Segretario e Tesoriere)

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. A lui spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dall'organo di amministrazione e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del l'organo di amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dall'organo di amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

vea EG GB LC FM CC JP AAA CAB

ART. 15 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, erogazioni liberali degli associati e dei terzi; proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato nel RUNTS entro il 30 giugno.

4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17 - (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.



Handwritten notes in the right margin: "clb", "aa", "CG", "FM", "ZL", "GP", "EG", "RA".

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 10. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente

Marcus Bertolucci


Marcus Bertolucci

rea EG GP AR #M CR JP AAA clTB